

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
00198 ROMA - VIA PO, 36

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/DCF

A) RISULTATI DELLE GARE:

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B

Risultato gara del 14 aprile 2019 - ottava Giornata del Girone di Ritorno

Empoli Ladies	Football Milan Ladies	4 - 0
FC Internazionale	Roma Calcio Femminile	5 - 2
Fortitudo Mozzecane	Lazio Women	0 - 0
Genoa Women	Castelvecchio	0 - 3
Lady Granata Cittadella	Arezzo CF	3 - 1
Roma XIV Decimoquarto	Ravenna Women	0 - 7

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, assistito dal rappresentante dell'A.I.A. Pietro Vetrugno, nella seduta del 17/4/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 14/4/2019

Il Giudice sportivo visto il referto della gara ROMA XIV DECIMOQUARTO - RAVENNA WOMEN terminata con il risultato di 0 - 7;

rilevato che la società RAVENNA WOMEN nel corso della gara ha effettuato le seguenti sostituzioni (tutte nel secondo tempo): al 6° n. 94 CICCIO Francesca per n. 22 COPETTI Matilde; all' 8° n. 2 COLINI Giulia per n. 5 GREPPI Alice; al 12° n. 28 CINQUE Silvia per n. 21 CARROZZA Anita; sempre al 12° n. 19 HAANPAA Annika per n. 10 MONTECUCCO Arianna; al 29° n. 24 BALLADELLI Chiara per n. 3 BOUBY COLINE Zoe Mari;

rilevato che la società RAVENNA WOMEN per effettuare le numero cinque sostituzioni ha utilizzato numero quattro interruzioni, e nessuna è stata effettuata nell'intervallo tra i due tempi della gara;

visto il Comunicato Ufficiale n. 8 del 6 luglio 2018 della F.I.G.C. che disciplina il Campionato Nazionale di Serie B della Divisione Calcio Femminile (paragrafo B) - pag.5), nel quale all'art. 6, alla voce "Partecipazione delle Calciatrici" viene stabilito che in tale manifestazione possono essere sostituite numero cinque calciatrici per ogni squadra "utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco";

ritenuto che effettuare una sostituzione in più della previsione normativa (che non ne prevede altre una volta raggiunto il limite temporale delle tre interruzioni, quattro se una viene eseguita nell'intervallo) non investe la questione se la posizione della calciatrice subentrante sia regolare o meno, bensì il comportamento della società. Va ritenuto, anche, che inserire una calciatrice dotata di maggior vigoria fisica (dato non ipotetico) rispetto a quelle già schierate in campo possa condizionare la gara e il risultato finale. Nel caso di specie rileva, però, che la sostituzione irregolarmente effettuata è avvenuta quando il risultato era già 0-7 in favore della società RAVENNA WOMEN.

Sia pur emerga l'assenza di una previsione sanzionatoria, e quindi si sia in presenza di una norma precettiva imperfetta, perché sfornita di sanzione, assume rilievo che *“il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, e non possa mai essere assecondata una logica della impunità per una presunta lacuna normativa”* (Collegio Garanzia del CONI Decisione n. 19/2018). Considerato che la norma in oggetto ha un suo rilievo e valore autonomo e, quindi, pari dignità e forza giuridica di quella che disponga il numero massimo di sostituzioni, fissato in cinque, di conseguenza anche l'inosservanza della previsione normativa in esame non esime dal sanzionare il mancato rispetto del limite dei cosiddetti “step” nel corso della gara. Si evidenzia che se la sostituzione non possa essere considerata consentita se viola il limite del numero di interruzioni, sia acclarato che non rientra nelle competenze del Direttore di gara impedire le sostituzioni, e quindi gli “step”, che una squadra voglia effettuare, come accade anche con riferimento al numero massimo delle sostituzioni consentite.

Accertata la violazione della norma recepita dalla F.I.G.C., e quindi dalla Divisione Calcio Femminile, delle decisioni assunte dal massimo organo in materia di norme del giuoco del calcio, l'I.F.A.B., non può essere ritenuto ammissibile che non vi siano sanzioni al verificarsi di eventuali inosservanze e si giunga all'impunità reale o relativa. Pertanto, anche in osservanza alle decisioni già assunte e garantendo così una continuità di giudicato che possa garantire e legittimare una norma, che diversamente si potrebbe configurare come inesistente, si ritiene possa essere applicato l'art. 18 del CGS, determinando la sanzione nel rispetto del principio dell'effettiva afflittività della pena

P.Q.M.

delibera quanto segue

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

€ 300,00 RAVENNA WOMEN

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 24/04/2019 A LORENZINI FAUSTO (RAVENNA WOMEN)

A CARICO DI CALCIATRICI

NON ESPULSE DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

TECI LAURA (AREZZO A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRAZZA ALICE (AREZZO CF)

CARRARO SILVIA (FORTITUDO MOZZECANE)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE LUCA NOELIA (GENOA WOMEN)

AMMONIZIONE (II INFR)

CASULA GIORGIA (AREZZO CF)

CARLINI MARTINA (CASTELVECCHIO)

CUCINIELLO PAOLA (CASTELVECCHIO)

PORCARELLI MADDALENA (CASTELVECCHIO)

CANEO ZOE (FORTITUDO MOZZECANE)

OLIVA ELEONORA (GENOA WOMEN)

CORTELLI NOEMI (ROMA CALCIO
FEMMINILE)

LANDA SERENA (ROMA CALCIO FEMMINILE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALIARI GIULIA (FORTITUDO
MOZZECANE)

LOCATELLI ANGELA (FC INTERNAZIONALE)

PELLENS WILHELMINA (FC
INTERNAZIONALE)

IL GIUDICE SPORTIVO
Sergio Lauro

AUTORIZZAZIONE PER L'IMPIEGO DI CALCIATRICI "GIOVANI" NEL CAMPIONATO DI SERIE B FEMMINILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 COMMI 3 E 3 BIS N.O.I.F.

Preso atto della documentazione pervenuta, si autorizza per quanto sopra la giocatrice:

Elena VENERI della Società FORTITUDO MOZZECANE.

Pubblicato in Roma il 17 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina